



COMPAGNIA ARCIERI
NOVEGRO A.s.d.
SEGRATE - MILANO

STATUTO

Art.1 - Denominazione e Sede Sociale

E' costituita con sede in Segrate (Mi), Via Novogro, 35, un'Associazione Sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “ **Compagnia Arcieri Novogro Associazione Sportiva Dilettantistica**” affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale).

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. E' caratterizzata altresì alla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del bilancio. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione, ha per finalità la formazione, la pratica e lo sviluppo ad indirizzo agonistico dilettantistico dei propri soci, per la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche e le attività ad esse connesse.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano e nell'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI e dalla FITARCO.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, nominando i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta al Presidente dell'Associazione, nei modi e nella forma previsti dal Regolamento, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento Organico. Per coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, sarà necessaria la controfirma di chi esercita la patria potestà, che rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, al termine del periodo di aspirantato, previo giudizio dell'istruttore preposto.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Onorari**
- **Effettivi**
- **Allievi**
- **Sostenitori**

I Soci Onorari vengono nominati per meriti eccezionali dall'Assemblea dei Soci. Il Socio Onorario non può, per definizione, far parte di altre categorie di Soci.

Sono Soci Allievi i minori che, per la loro età, rientrano nelle classi giovanili per regolamento FITARCO. Detti Soci all'atto dell'iscrizione, devono presentare autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

I Soci Sostenitori non hanno diritto all'uso delle attrezzature di tiro.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità previste dal regolamento organico e nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Solo i Soci Effettivi hanno diritto di partecipazione nelle assemblee sociali come elettorato attivo e passivo. E' consentita agli altri soci la partecipazione alle assemblee sociali, senza diritto di voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede Sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Ogni Socio o Aspirante è responsabile in proprio di ogni danno civile o penale causato a sé o ad altri, siano persone, cose o animali.

Art. 5 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontarie scritte
- dimissioni automatiche (scadenza anno sociale)
- morosità protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 6 - Organi Sociali

Sono organi sociali:

- **l'Assemblea dei Soci**
- **il Presidente e il Vice Presidente**
- **il Consiglio Direttivo**
- **il Direttore Sportivo**

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Effettivi in regola con le norme Statutarie e del Regolamento Organico. I Soci Effettivi non devono essere tesserati alla FITARCO per altra Associazione o appartenenti ad Associazioni estere.

Ogni Socio, di cui sopra, ha diritto ad un solo voto.

I Soci possono votare personalmente o per delega nominale ad altro Socio Effettivo, mediante dichiarazione sottoscritta da consegnarsi al Segretario di Assemblea, sugli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Ciascun Socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza di voti. Salvo diversa indicazione, per maggioranza si intende la metà più uno dei voti diretti o rappresentati dai soci effettivi presenti in Assemblea. In caso di parità la proposta si intende respinta.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le convocazioni delle assemblee sono convocate dal Presidente con avvisi scritti inviati ai soci 15 giorni prima della data fissata. Negli avvisi saranno indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno nonché i termini di seconda convocazione.

L'Assemblea è valida quando, in prima convocazione, siano presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è di norma annuale e si riunisce non oltre due settimane dal termine dell'anno sociale per provvedere, nel proprio ambito, alla nomina delle cariche sociali e per deliberare:

- **sull'attività dell'Associazione**
- **sul rendiconto economico di gestione**
- **sulla misura delle quote sociali**
- **sul preventivo di rendiconto economico**
- **sull'elezione delle cariche sociali per scadenza del mandato**
- **su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno**

Ogni Socio può richiedere di iscrivere argomenti all'Ordine del Giorno, purché la richiesta di iscrizione pervenga in forma scritta al Presidente in tempo utile ad essere recepita.

Nel corso dell'anno sociale possono essere convocate una o più Assemblee Straordinarie.

Tali convocazioni potranno avvenire su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei Soci Effettivi.

L'Assemblea Straordinaria è soggetta, per la convocazione e la validità, alle norme relative all'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- **approvazione e modificazione dello Statuto Sociale**
- **atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari**
- **designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione**
- **scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.**

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, che avrà il compito della conduzione del dibattito.

Il Presidente nominerà un Segretario di Assemblea che avrà il compito di redigere il Verbale della riunione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee per garantirne la massima diffusione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 2 (due) anni.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente, oltre ad essere membro del Consiglio Direttivo, del quale convoca e presiede le riunioni, ha il compito di:

- **agire e verificare che tutto nell'Associazione si svolga nel rispetto delle norme statutarie e di regolamento**
- **nominare a sua discrezione delegati o commissioni per svolgere particolari compiti**
- **proporre all'Assemblea dei Soci l'elenco dei Candidati al Consiglio Direttivo**
- **proporre al Consiglio Direttivo il o i Candidati alla carica di Direttore Sportivo**
- **rappresentare all'interno dell'Associazione le volontà, espresse con delibera, del Consiglio Direttivo**
- **nominare, in occasione delle Assemblee dei Soci, il Segretario dell'Assemblea**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei Soci:

- **il Presidente (che è anche Presidente dell'Associazione)**
- **n. 4 (quattro) Consiglieri (di cui uno con funzioni di VicePresidente)**

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal Regolamento Organico, restano in carica un anno e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale e/o ogniqualvolta ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio non è vincolata da particolari norme purché tutti i componenti ne vengano debitamente informati per tempo.

Al Consiglio Direttivo così nominato, oltre che all'elezione fra uno dei suoi quattro membri del Vice Presidente, compete l'esercizio dei poteri e delle deleghe ad esso assegnati dal Regolamento Organico.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo, ha compito di:

- **deliberare sulle domande di ammissione dei soci**
- **adoperarsi per il conseguimento dell'oggetto statutario in conformità dell'Assemblea dei Soci**
- **redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci**
- **nominare il rappresentante dei tecnici e degli atleti**
- **curare l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari**
- **effettuare le verifiche necessarie sull'amministrazione sociale**
- **redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati**
- **definire e verificare gli obiettivi assegnati al Direttore Sportivo**
- **nominare o abilitare uno o più istruttori, fra elementi idonei dell'Associazione, cui affidare il compito dell'addestramento dei soci, secondo le indicazioni del Direttore Sportivo**
- **adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari**

il Vice Presidente ed i Consiglieri cessano dalla carica per:

- **scadenza del mandato**
- **dimissioni**
- **revoca del mandato**

La sostituzione anticipata di un membro del Consiglio avviene mediante cooptazione del Consiglio stesso del candidato non entrato a far parte del Consiglio ma risultato di immediata successiva preferenza fra quelli proposti e votati nel corso dell'Assemblea dei Soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vice Presidente ad assumerne temporaneamente i poteri.

Alle riunioni di Consiglio partecipa, di norma e comunque senza diritto di voto, il Direttore Sportivo.

Per la valida costituzione della riunione di Consiglio Direttivo, regolarmente convocata, è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno assunte con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ del numero di membri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' data facoltà al Presidente di porre il veto su delibere votate a maggioranza ma a lui contrarie con l'obbligo di porre l'argomento alla successiva riunione di Consiglio (che nel caso specifico non potrà avvenire prima del trascorrere di 7 giorni) e, al perdurare della situazione di veto, di porre all'Assemblea dei Soci di deliberare sul punto in questione.

Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario (nominato dal Presidente tra i Consiglieri presenti) sono trascritte, a cura del Segretario, in apposito libro e sono comunicate ai Soci nella forma ritenuta più idonea dal Consiglio.

Art. 10 - Il Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività sportiva, della creazione e conduzione del gruppo agonistico e dell'addestramento.

E' facoltà del Direttore Sportivo avvalersi, previo gradimento del Consiglio Direttivo di collaboratori in supporto alle proprie attività. Tali collaboratori verranno cooptati dal Consiglio con nomina formale.

La carica di Direttore Sportivo, così come quella di istruttore, non è in contrasto con le altre cariche sociali.

Art. 11 - Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 12 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 13 - Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- i beni mobili e immobili
- dalle somme accantonate
- dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci
- da eventuali rimanenze dell'attività di gestione
- da qualsiasi altro provento pervenutogli a qualsiasi titolo

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe ai fini sportivi.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Novegro di Segrate, 14 giugno 2007

Il Segretario

il Presidente